

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B**

DECISIONE 2014/932/PESC DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2014

concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen

(GU L 365 del 19.12.2014, pag. 147)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Decisione (PESC) 2015/882 del Consiglio dell'8 giugno 2015	L 143	11	9.6.2015
► <u>M2</u>	Decisione di esecuzione (PESC) 2015/1927 del Consiglio del 26 ottobre 2015	L 281	14	27.10.2015
► <u>M3</u>	Decisione di esecuzione (PESC) 2016/1747 del Consiglio del 29 settembre 2016	L 264	36	30.9.2016

▼B**DECISIONE 2014/932/PESC DEL CONSIGLIO****del 18 dicembre 2014****concernente misure restrittive in considerazione della situazione
nello Yemen****▼M1***Articolo 1*

1. Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, diretti o indiretti, di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo — compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamenti paramilitari e relativi pezzi di ricambio — alle persone ed entità designate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Comitato istituito a norma del punto 19 dell'UNSCR 2140 (2014), o a beneficio delle stesse, nonché a coloro che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione nello Yemen, o a beneficio degli stessi, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano originari o meno di detti territori.

L'elenco delle persone ed entità di cui al presente paragrafo figura nell'allegato della presente decisione.

2. Sono vietati:

- a) la prestazione di assistenza tecnica, formazione o di altra assistenza, compresa la fornitura di mercenari armati, in relazione ad attività militari nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo — compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamenti paramilitari e relativi pezzi di ricambio —, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, fisica o giuridica, entità o organismo di cui al paragrafo 1;
- b) il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria in relazione ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché l'assicurazione e la riassicurazione per l'eventuale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di armamenti e materiale connesso, o per la prestazione di assistenza tecnica o di altro tipo, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

1. Gli Stati membri, in accordo con le rispettive autorità e legislazione nazionali e nel rispetto del diritto internazionale, in particolare il diritto del mare e i pertinenti accordi per l'aviazione civile internazionale, ispezionano nel proprio territorio, inclusi i loro porti e aeroporti, tutti i carichi diretti nello Yemen, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico contenga prodotti di cui sono vietati a norma della presente decisione la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione.

2. Gli Stati membri, informati della scoperta, sequestrano e smaltiscono — anche distruggendoli, rendendoli inutilizzabili, stoccandoli o

▼ M1

trasferendoli a uno Stato diverso da quello di origine o destinazione per smaltimento — i prodotti di cui sono vietati a norma della presente decisione la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione.

3. Gli Stati membri presentano senza indugio al Comitato delle sanzioni una prima relazione scritta sull'ispezione di cui al paragrafo 1, che indichi, in particolare, il motivo delle ispezioni, i risultati di tali ispezioni, se la cooperazione è stata fornita o meno e se erano presenti prodotti vietati. Inoltre, entro 30 giorni gli Stati membri presentano al Comitato delle sanzioni una successiva relazione scritta contenente elementi pertinenti relativi all'ispezione, al sequestro e allo smaltimento, nonché al trasferimento, compresa una descrizione dei prodotti, la loro origine e destinazione prevista, se tali informazioni non figurano nella relazione scritta iniziale.

*Articolo 2 bis***▼ B**

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio alle persone designate dal Comitato che intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità dello Yemen, tra cui, a titolo non esaustivo:

- a) atti che ostacolano o compromettono il positivo completamento della transizione politica, previsto nell'Iniziativa del Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG) e nell'Accordo sul meccanismo di attuazione;
- b) atti che impediscono con la violenza l'attuazione dei risultati della relazione finale della conferenza sul dialogo nazionale globale o attacchi alle infrastrutture essenziali;
- c) pianificazione, direzione o esecuzione di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o di atti che costituiscono abusi dei diritti umani nello Yemen; o

▼ M1

- d) atti che violano l'embargo sulle armi o che impediscono l'inoltro di aiuti umanitari allo Yemen, oppure l'accesso agli aiuti umanitari nello Yemen o la loro distribuzione.

▼ B

Le persone di cui al presente paragrafo sono elencate nell'allegato della presente decisione.

2. Il paragrafo 1 non comporta l'obbligo per uno Stato membro di rifiutare l'ingresso nel suo territorio ai propri cittadini.

3. Il paragrafo 1 non si applica se l'ingresso o il transito è necessario per partecipare a un procedimento giudiziario.

4. Il paragrafo 1 non si applica qualora uno Stato membro decida caso per caso se l'ingresso o il transito è necessario per promuovere la pace e la stabilità nello Yemen e ne informi successivamente il Comitato entro quarantott'ore dall'adozione della decisione in questione.

▼B

5. Il paragrafo 1 non si applica qualora il Comitato stabilisca, caso per caso, che:

- a) l'ingresso o il transito è necessario per ragioni umanitarie, inclusi obblighi religiosi; o
- b) una deroga contribuirebbe agli obiettivi di pace e riconciliazione nazionale nello Yemen.

6. Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi da 3, 4 o 5, l'ingresso o il transito nel suo territorio di persone elencate nell'allegato, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell'autorizzazione.

▼M1*Articolo 2 ter***▼B**

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti o posseduti, detenuti o controllati da persone o entità designate dal Comitato in quanto intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza dello Yemen, tra cui, a titolo non esaustivo:

- a) atti che ostacolano o compromettono il positivo completamento della transizione politica, previsto nell'Iniziativa del Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG) e nell'Accordo sul meccanismo di attuazione;
- b) atti che impediscono con la violenza l'attuazione dei risultati della relazione finale della conferenza sul dialogo nazionale globale o attacchi alle infrastrutture essenziali;
- c) pianificazione, direzione o esecuzione di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o di atti che costituiscono abusi dei diritti umani nello Yemen; o

▼M1

d) atti che violano l'embargo sulle armi o che impediscono l'inoltro di aiuti umanitari allo Yemen, oppure l'accesso agli aiuti umanitari nello Yemen o la loro distribuzione;

▼B

o da persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o da entità da essi possedute o controllate.

L'elenco delle persone ed entità di cui al presente paragrafo figura nell'allegato della presente decisione.

2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, né destinato a vantaggio di persone o entità elencate nell'allegato della presente decisione.

3. Gli Stati membri possono consentire deroghe alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 per fondi e risorse economiche che siano:

- a) necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, canoni di locazione o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

▼B

- b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
- c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati,

purché lo Stato membro interessato abbia notificato al Comitato l'intenzione di autorizzare, se del caso, l'accesso a tali fondi o risorse economiche e il Comitato non abbia preso una decisione contraria entro cinque giorni lavorativi da tale notifica.

4. Gli Stati membri possono altresì consentire deroghe alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 per fondi e risorse economiche che siano:

- a) necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato lo abbia notificato al Comitato e questo abbia dato la sua approvazione; o
- b) oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi e le risorse economiche possono essere utilizzati per il soddisfacimento del vincolo o della decisione, purché detto vincolo o decisione sia anteriore alla data di inserimento della persona o entità nell'allegato e non vada a vantaggio di una delle persone o entità di cui all'articolo 1, a condizione che lo Stato membro interessato ne abbia dato notifica al Comitato.

5. Il paragrafo 1 non osta a che una persona o entità designata effettui un pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima dell'inclusione di tale persona o entità in elenco, purché lo Stato membro interessato abbia determinato che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1 e abbia notificato al Comitato l'intenzione di effettuare o percepire tali pagamenti o di autorizzare, ove opportuno, lo scongelamento dei fondi o delle risorse economiche a tal fine, dieci giorni lavorativi prima di tale autorizzazione.

6. Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di:

- a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o
- b) pagamenti dovuti in virtù di contratti, accordi o obblighi che sono stati conclusi o sono sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure restrittive in virtù della presente decisione,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.

Articolo 3

Il Consiglio redige l'elenco che figura in allegato e lo modifica conformemente alle decisioni prese dal Consiglio di sicurezza o dal Comitato.

▼B*Articolo 4*

1. Qualora il Consiglio di sicurezza o il Comitato designi una persona o un'entità, il Consiglio inserisce nell'allegato tale persona o entità. Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell'inserimento nell'elenco alla persona interessata direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona la possibilità di presentare osservazioni.
2. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa di conseguenza la persona interessata.

Articolo 5

1. L'allegato indica i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone e delle entità forniti dal Consiglio di sicurezza o dal Comitato.
2. L'allegato contiene altresì, se disponibili, informazioni fornite dal Consiglio di sicurezza o dal Comitato necessarie per identificare le persone o le entità in questione. Con riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle entità, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

Articolo 6

La presente decisione è modificata o in caso abrogata in conformità delle decisioni del Consiglio di sicurezza.

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

▼ B

ALLEGATO

▼ M1

Elenco delle persone ed entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, all'articolo 2 *bis*, paragrafo 1, e all'articolo 2 *ter*, paragrafi 1 e 2

▼ B

PERSONE

1. **Abdullah Yahya Al Hakim** [*alias*: **a**) Abu Ali al Hakim **b**) Abu-Ali al-Hakim; **c**) Abdallah al-Hakim; **d**) Abu Ali Alhakim; **e**) Abdallah al-Mùayyad].

Nome nella grafia originale: **الحاكم عبد الله يحيى**

Designazione: Vice comandante militare del gruppo Houthi. **Indirizzo:** Dahyan, Sàdah Governorate, Yemen. **Data di nascita:** **a**) intorno al 1985; **b**) tra il 1984 e il 1986. **Luogo di nascita:** **a**) Dahyan, Yemen **b**) Sàdah Governorate, Yemen. **Cittadinanza:** yemenita. Altre informazioni: sesso: maschile. Data di designazione da parte dell'ONU: 7.11.2014.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal Comitato delle sanzioni:

Abdullah Yahya al Hakim è stato iscritto nell'elenco delle persone oggetto di sanzioni il 7 novembre 2014 ai sensi dei punti 11 e 15 dell'UNSCR 2140 (2014), in quanto soddisfa i criteri di designazione di cui ai punti 17 e 18 della risoluzione stessa.

Abdullah Yahya al Hakim ha perpetrato atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità dello Yemen, quali atti che ostacolano l'attuazione dell'accordo del 23 novembre 2011 tra il governo dello Yemen e l'opposizione — che prevede un passaggio di poteri pacifico nello Yemen — e che ostacolano il processo politico nello Yemen.

Nel giugno 2014, Abdullah Yahya al Hakim avrebbe tenuto una riunione al fine di ordire un colpo di Stato contro il presidente yemenita Abdrabuh Mansour Hadi. Al Hakim si è incontrato con comandanti militari e di sicurezza e capi di tribù; anche personalità partigiane fedeli all'ex presidente yemenita Ali Abdullah Saleh hanno assistito alla riunione, volta a coordinare gli sforzi militari per impadronirsi di Sanàa, la capitale dello Yemen.

In una dichiarazione pubblica del 29 agosto 2014, il presidente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha dichiarato che il Consiglio ha condannato le azioni delle forze sotto il comando di Abdullah Yahya al Hakim che hanno invaso Amran, nello Yemen, compreso il quartier generale della brigata dell'esercito yemenita l'8 luglio 2014. Al Hakim ha guidato nel luglio 2014 l'occupazione violenta del governatorato di Amran ed è stato il comandante militare responsabile dell'assunzione di decisioni per quanto riguarda i conflitti in corso nel governatorato di Amran e ad Hamdan, nello Yemen.

Dall'inizio del settembre 2014, Abdullah Yahya al Hakim è rimasto a Sanàa per sorvegliare le operazioni in caso di inizio dei combattimenti. Il suo ruolo consisteva nell'organizzare le operazioni militari per poter rovesciare il governo yemenita, ed era anche responsabile della sicurezza e del controllo di tutte le rotte in entrata e in uscita da Sanàa.

▼ M3

2. **Abd Al-Khaliq Al-Houthi** (*alias*: **a**) Abd-al-Khaliq al-Huthi; **b**) Abd-al-Khaliq Badr-al-Din al Huthi; **c**) 'Abd al-Khaliq Badr al-Din al-Huthi; **d**) Abd al-Khaliq al-Huthi; **e**) Abu — Yunus).

Nome nella grafia originale: **عبدالخالق الحوثى**

Designazione: Comandante militare del gruppo Houthi. **Data di nascita:** 1984. **Cittadinanza:** yemenita. **Altre informazioni:** sesso: maschile. Data di designazione da parte dell'ONU: 7.11.2014 (modificata il 20.11.2014 e il 26.8.2016).

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal Comitato delle sanzioni:

Abd al-Khaliq al-Houthi è stato iscritto nell'elenco delle persone oggetto di sanzioni il 7 novembre 2014 ai sensi dei punti 11 e 15 dell'UNSCR 2140 (2014), in quanto soddisfa i criteri di designazione di cui ai punti 17 e 18 della risoluzione stessa.

Abd al-Khaliq al-Houthi ha perpetrato atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità dello Yemen, quali atti che ostacolano l'attuazione dell'accordo del 23 novembre 2011 tra il governo dello Yemen e l'opposizione — che prevede un passaggio di poteri pacifico nello Yemen — e atti che ostacolano il processo politico nello Yemen.

Alla fine dell'ottobre 2013, Abd al-Khaliq al-Houthi ha diretto l'attacco sferzato da un gruppo di combattenti in uniforme militare yemenita contro alcune località situate a Dimaj, nello Yemen. I conseguenti combattimenti hanno provocato numerose vittime.

Secondo alcune fonti, a fine settembre 2014 un numero indeterminato di combattenti non identificati si apprestava ad attaccare delle strutture diplomatiche nella capitale Sanàa, previo ordine di Abd al-Khaliq al-Houthi. Il 30 agosto 2014 al-Houthi ha coordinato il trasporto di armi da Amran ad un campo di protesta a Sanàa.

▼ B

3. **Ali Abdullah Saleh** (*alias*: Ali Abdallah Salih).

Nome nella grafia originale: **علي عبد الله صالح**

Designazione: **a**) presidente del partito del Congresso generale del popolo yemenita **b**) Ex presidente della Repubblica dello Yemen. **Data di nascita:** **a**) 21.3.1945 **b**) 21.3.1946 **c**) 21.3.1942; **d**) 21.3.1947. **Luogo di nascita:** **a**) Bayt al-Ahmar, Sanàa Governorate, Yemen; **b**) Sanàa, Yemen; **c**) Sanàa, Sanhan, Al-Rib' al-Sharqi. **Cittadinanza:** yemenita. **Passaporto n.** 00016161 (Yemen). **Numero di identificazione nazionale:** 01010744444. **Altre informazioni:** sesso: maschile. **Data di designazione da parte dell'ONU:** 7.11.2014.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal Comitato delle sanzioni:

Ali Abdullah Saleh è stato iscritto nell'elenco delle persone oggetto di sanzioni il 7 novembre 2014 ai sensi dei punti 11 e 15 della risoluzione 2140 (2014), in quanto soddisfa i criteri di designazione di cui ai punti 17 e 18 della risoluzione stessa.

Ali Abdullah Saleh ha perpetrato atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità dello Yemen, quali atti che ostacolano l'applicazione dell'accordo del 23 novembre 2011 tra il governo dello Yemen e l'opposizione — che prevede un passaggio di poteri pacifico nello Yemen — e atti che ostacolano il processo politico nello Yemen.

Ai sensi dell'accordo del 23 novembre 2011, approvato dal Consiglio di cooperazione del Golfo, Ali Abdullah Saleh ha lasciato la presidenza dello Yemen dopo più di 30 anni.

▼ B

Dall'autunno 2012, Ali Abdullah Saleh, stando alle informazioni disponibili, è diventato uno dei principali sostenitori delle azioni violente perpetrate dagli Houthi nel nord dello Yemen.

Gli scontri del febbraio 2013 nel sud dello Yemen sono stati il risultato degli sforzi congiunti di Saleh, dell'AQAP e del secessionista sudista Ali Salim al-Bayd volti a creare disordini prima della conferenza sul dialogo nazionale nello Yemen del 18 marzo 2013. Più di recente, dal settembre 2014, Saleh si adopera per destabilizzare lo Yemen utilizzando altre persone al fine di indebolire il governo centrale e creare un clima sufficientemente instabile, propizio a un colpo di Stato. Secondo una relazione pubblicata nel settembre 2014 dal gruppo di esperti delle Nazioni Unite per lo Yemen, alcuni interlocutori hanno affermato che Saleh sostiene le azioni violente di alcuni cittadini yemeniti fornendo loro finanziamenti e sostegno politico, nonché adoperandosi affinché i membri del Congresso generale del popolo continuino a contribuire alla destabilizzazione dello Yemen in vari modi.

▼ M34. **Abdulmalik al-Houthi** (*alias*: Abdulmalik al-Huthi)

Altre informazioni: Leader del movimento Houthi dello Yemen. Ha perpetrato atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità dello Yemen. **Data di designazione da parte dell'ONU:** 14.4.2015 (modificata il 26.8.2016).

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal Comitato delle sanzioni:

Abdulmalik al-Houthi è stato iscritto nell'elenco delle persone oggetto di sanzioni il 14 aprile 2015 ai sensi dei punti 11 e 15 della risoluzione 2140 (2014) e del punto 14 della risoluzione 2216 (2015).

Abdul Malik al-Houthi è leader di un gruppo che ha perpetrato atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità dello Yemen.

Nel settembre 2014 le forze Houthi hanno conquistato Sanàa e nel gennaio 2015 hanno tentato di sostituire unilateralmente il legittimo governo dello Yemen con un'autorità governativa illegittima dominata dagli Houthi. Al-Houthi ha assunto il ruolo di leader del movimento Houthi dello Yemen nel 2004 dopo la morte di suo fratello, Hussein Badreddin al-Houthi. Come leader del gruppo, al-Houthi ha ripetutamente minacciato le autorità yemenite di ulteriori disordini se queste non avessero dato seguito alle sue richieste e ha arrestato il presidente Hadi, il primo ministro e membri importanti del gabinetto. Hadi è fuggito successivamente a Aden. Gli Houthi hanno lanciato poi un'altra offensiva contro Aden assistiti da unità militari fedeli all'ex presidente Saleh e a suo figlio, Ahmed Ali Saleh.

▼ M25. **Ahmed Ali Abdullah Saleh** (*alias*: Ahmed Ali Abdullah Al-Ahmar)

Titolo: Ex ambasciatore, ex brigadier generale, **Data di nascita:** 25 luglio 1972, **Cittadinanza:** yemenita, **Passaporto n.:** a) passaporto yemenita numero 17979 rilasciato a nome di Ahmed Ali Abdullah Saleh (figurante nella carta d'identità diplomatica con numero 31/2013/20/003140 di cui sotto) b) passaporto yemenita numero 02117777 rilasciato l'8.11.2005 a nome di Ahmed Ali Abdullah Al-Ahmar c) passaporto yemenita numero 06070777 rilasciato il 3.12.2014 a nome di Ahmed Ali Abdullah Al-Ahmar, **Indirizzo:** Emirati Arabi Uniti, **Altre informazioni:** ha svolto un ruolo essenziale nel facilitare l'espansione militare degli Houthi. Ha perpetrato atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità dello Yemen. Ahmed Saleh è figlio dell'ex presidente della Repubblica dello Yemen, Ali Abdullah Saleh. Ahmed Ali Abdullah Saleh proviene da una zona conosciuta come Bayt al-Ahmar, situata a circa 20 chilometri a sud-est della capitale Sanàa. Carta d'identità diplomatica n. 31/2013/20/003140, rilasciata il 7.7.2013 dal ministero degli affari esteri degli Emirati Arabi Uniti a nome di Ahmed Ali Abdullah Saleh; stato attuale: annullata. **Data di designazione da parte dell'ONU:** 14.4.2015.

▼ M2**Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:**

Ahmed Ali Saleh si è adoperato per indebolire l'autorità del presidente Hadi, ostacolare i tentativi di Hadi di riforma delle forze militari e ostacolare la transizione pacifica dello Yemen verso la democrazia. Saleh ha svolto un ruolo chiave nel facilitare l'espansione militare degli Houthis. Dalla metà di febbraio 2013, Ahmed Ali Saleh ha fornito migliaia di nuovi fucili alle brigate della guardia repubblicana e a capi tribali non identificati. Le armi sono state inizialmente procurate nel 2010 e destinate a comprare la fedeltà dei beneficiari a fine di vantaggio politico in una data successiva.

Dopo che il padre di Saleh, l'ex presidente della Repubblica dello Yemen Ali Abdullah Saleh, ha lasciato la presidenza dello Yemen nel 2011, Ahmed Ali Saleh ha conservato il suo posto di comandante della guardia repubblicana dello Yemen. Poco più di un anno dopo, Saleh è stato destituito dal presidente Hadi, ma ha conservato un'influenza notevole in seno all'esercito yemenita anche dopo essere stato rimosso dal comando. Ali Abdullah Saleh è stato designato nel novembre 2014 dall'ONU ai sensi dell'UNSCR 2140.